

PROVINCIA DI VERCELLI

REP. N. 35762

CONTRATTO ATTUATIVO 4. PIANI DI SICUREZZA DELLA RETE STRADALE PROVINCIALE. MESSA IN SICUREZZA DELLA RETE STRADALE MEDIANTE INTERVENTI DI RIFACIMENTO DELLA SOVRASTRUTTURA STRADALE. ANNO 2028.

CODICE CIG BCAE14C50A - CUP D87H26009410001

IMPRESA ESECUTRICE: (R.T.I.) ALLARA S.p.A. – IMPRESA SOGNO S.r.l.

IMPORTO EURO 733.000,00 oltre IVA

SCRITTURA PRIVATA AUTENTICATA

L'anno DUEMILAVENTISEI addì OTTO del mese di SETTEMBRE in Vercelli, tra:

- Ing. Marco Acerbo, domiciliato per la carica in Vercelli – Via San Cristoforo, 3, dispositivo di firma digitale rilasciato da Info Cert n. 7420130008412019, valido sino al 03/07/2028, il quale interviene in rappresentanza della Provincia di Vercelli (codice fiscale 80005210028), nella sua qualità di Dirigente del Settore Lavori Pubblici della Provincia di Vercelli (codice fiscale 80005210028), e stipula il presente atto ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 267/2000 e in esecuzione del Decreto del Presidente n. 199 del 23/12/2025;
- Geom. Maurizio Cremonesi, nato a Tortona (AL) il 13/02/1960, codice fiscale CRMMRZ60B13L304F, domiciliato per la carica a Casale Monferrato (AL) – strada Mortara, 2, dispositivo di firma digitale rilasciato da Infocamere n. 5b f7 42 valido sino al 07/04/2029, il quale interviene in qualità di legale rappresentante della ditta ALLARA S.p.A., con sede in Casale Monferrato

(AL) – strada Mortara, 2 – codice fiscale e partita IVA 00414250068, che agisce quale capogruppo dell'associazione temporanea di imprese costituita con:

– IMPRESA SOGNO S.r.l. (mandante), con sede in Greggio (VC), Regione Lotti – codice fiscale 00466790011 – partita IVA 01383640024, giusto mandato collettivo speciale di raggruppamento, costituita con atto, Rep. n. 5637 - raccolta n. 4446 in data 24/02/2026 dott.ssa Debora Pasquale, Notaio in Biella, iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Biella e Ivrea allegato all'accordo quadro Rep. 35721 stipulato in data 27/02/2026;

Viste :

- la visura di Infocamere – registro Imprese in data 22/06/2026 relativa alla ditta ALLARA S.p.A.;
- la visura di Infocamere – registro Imprese in data 22/06/2026 relativa alla ditta IMPRESA SOGNO S.r.l.

La partecipazione del raggruppamento temporaneo, in relazione al totale dell'appalto, è così ripartita tra le parti:

- ALLARA S.p.A. con percentuale pari a 51,00%;
- IMPRESA SOGNO S.r.l. con percentuale pari a 49,00%;

P R E M E S S O

che il presente contratto viene stipulato nel rispetto di quanto previsto dall'art. 18, comma 1, del D.Lgs. 36/2023;

- Che, in data 27/02/2026 – Rep. 35721 è stato stipulato l'Accordo Quadro, ai sensi dell'art. 59 del D.Lgs. 36/2023, con un solo operatore, per la regolamentazione dell'affidamento dei lavori di messa in sicurezza della rete stradale mediante interventi di rifacimento della sovrastruttura stradale – anni

2026 – 2027 – 2028 – Piani di sicurezza della rete stradale provinciale con il raggruppamento di imprese ALLARA S.p.A. – IMPRESA SOGNO S.r.l., di cui sopra;

- che, l'appaltatore ha offerto il ribasso percentuale del 10,0% (dieci virgola zero per cento);

- che, per quanto non regolamentato dal presente contratto applicativo si rimanda ai contenuti dell'Accordo Quadro di cui al contratto Rep. 35721 del 27/02/2026;

che il presente affidamento, così come indicato nella nota del RUP prot. 26092 del 27/08/2026 non rientra tra gli appalti di servizi di cui all'art. 17 bis del D.lgs 241/1997, come istituito dall'art. 4 del D.L. 124/2019 convertito nella Legge 157/2019;

che il Direttore Lavori con nota in data 27/08/2026 – prot. 26056 attesta al 27/08/2026 l'accessibilità alla rete viaria provinciale oggetto d'intervento e l'assenza di impedimenti rispetto agli accertamenti effettuati preliminarmente all'approvazione del progetto.

- che, tramite il ricorso al sistema FVOE, è stato verificato con esito positivo il permanere dei requisiti generali e speciali in capo al raggruppamento temporaneo di imprese controparte nel presente atto;

che è stata effettuata dal servizio Appalti e Contratti, la verifica del possesso dei requisiti di ordine generale di cui agli articoli 94, 95, 96, 97, 98, del D.Lgs. 36/2023, dalla quale risulta che i certificati del Casellario Giudiziale relativi ai Sigg. Maurizio Cremoniti, Michele Marotta, rilasciati in data 22/0/2026 sono nulli, Francesco Sogno Fortuna, Armando Sogno Fortuna, Elisa Sogno Fortuna, Rodolfo Sogno Fortuna, Francesco Sogno Fortuna, Piero Boccalatte rilasciati in

data 16/07/2026 sono nulli, mentre quello di Giuseppe Balbo rilasciato in data 22/06/2026 non riporta provvedimenti ostativi alla stipula del contratto;

che il documento unico di regolarità contributiva della ditta ALLARA S.p.A., agli atti d'ufficio, attesta la regolarità contributiva sino al 27/09/2026 e che tale documento è stato verificato tramite banca dati dell'Inail;

che il documento unico di regolarità contributiva della ditta IMPRESA SOGNO S.r.l., agli atti d'ufficio, attesta la regolarità contributiva sino al 06/10/2026 e che tale documento è stato verificato tramite banca dati dell'Inail;

che la ditta ALLARA S.p.A. risulta iscritta all'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa "White List" della Prefettura di Alessandria ai sensi della L. 190/2011 e ss.mm.ii, del DPCM 18/04/2013 e dell'art. 29 del D.L. 24/06/2014, n. 90 convertito in Legge 114/2014, con scadenza iscrizione al 08/04/2026 (in fase di aggiornamento – iscrizione valida considerata la circolare Ministero dell'Interno art. 9 prot 11001/119/12 -14/08/2013);

che la ditta IMPRESA SOGNO S.r.l. risulta iscritta all'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa "White List" della Prefettura di Vercelli, ai sensi della L. 190/2011 e ss.mm.ii, del DPCM 18/04/2013 e dell'art. 29 del D.L. 24/06/2014, n. 90 convertito in Legge 114/2014, con scadenza iscrizione al 22/01/2027;

Tutto quanto premesso come parte integrante del presente atto si conviene e si stipula quanto segue tra le parti come sopra rappresentate.

Articolo 1 – Oggetto del contratto

La Provincia di Vercelli, con determinazione dirigenziale n. 1153 del 14/08/2026, affida i seguenti lavori disciplinati nell'Accordo Quadro: "Piani di

sicurezza della rete stradale provinciale. Lavori di messa in sicurezza della rete stradale mediante interventi di rifacimento della sovrastruttura stradale – anno 2028. D.L. n. 95/2025 articolo 3 (ex D.M. 1201/2022).

CODICE CIG BCAE14C50A - CUP D87H26009410001

CPV: 45233223-8 Lavori di rifacimento manto stradale.

Articolo 2 – Documenti che fanno parte del contratto

L'appalto viene conferito ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dall'Accordo Quadro stipulato in data 27/02/2026 – Rep. 35721, nel progetto esecutivo approvato con determinazione dirigenziale n. 1153 del 14/08/2026 che l'Appaltatore dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono facenti parte integrante del contratto, anche se non materialmente allegati per averne le parti di comune accordo datami dispensa.

Ai sensi dell'art. 18, comma 1 del D.Lgs. 36/2023 il disciplinare descrittivo e prestazionale, il computo metrico estimativo, l'elenco prezzi unitari, la relazione generale, tipologie d'intervento vengono uniti al presente contratto, sotto le lettere A), B), C), D), E) e ne formano parte integrante.

L'appaltatore, accetta senza riserva alcuna e si impegna all'esecuzione delle opere previste alle condizioni di cui al presente contratto e a quelle degli atti a questo allegati o da questo richiamati.

Tutti gli interventi sopra indicati non sono predeterminati nel numero ma saranno individuati dalla Provincia di Vercelli, nel corso dello svolgimento dell'appalto, in base alle necessità dell'Amministrazione, in coerenza con il progetto in appalto.

Il territorio oggetto di manutenzione è riportato per esteso nello schema di

accordo quadro, e comprende le strade facenti parte della giurisdizione C (Baraggia, Vercellese Nord) e la giurisdizione E (Vercellese ovest – Vercellese est). In ogni caso la D.L. ha facoltà di ordinare interventi di ripristino immediato anche in zone fuori dei confini delle sopracitate giurisdizioni, purché ricadenti all'interno dei confini provinciali.

Articolo 3 – Ammontare dell'appalto - Pagamenti

L'importo del presente contratto applicativo ammonta a euro 733.000,00 (settecentotrentatremila/00) oltre IVA di cui euro 13.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.

Il contratto è stipulato interamente a misura, per cui il prezzo convenuto può variare, in aumento o in diminuzione, in base alla quantità effettivamente eseguita. I prezzi invariabili per unità di misura e per ogni tipologia di prestazione sono quelli stabiliti dall'elenco prezzi unitari.

Opera la revisione prezzi ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 36/2023.

I pagamenti del compenso spettante saranno corrisposti, previo nulla osta del Dirigente dell'Area Lavori Pubblici della Provincia di Vercelli all'appaltatore, subappaltatori e subcontraenti, secondo quanto previsto dall'articolo 01.25 dello Schema di Accordo Quadro e Capitolato Speciale Appalto, entro 30 giorni dal ricevimento fattura, ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 231/2002, così come modificato ed integrato dal D.Lgs 192/2012 e fatto salvo quanto previsto dall'art. 125, comma 2, del D.lgs. 36/2023.

Ai sensi dell'art. 11, comma 6 bis del D.Lgs. 36/2023, sull'importo di ogni S.A.L. sarà operata una trattenuta dello 0,50 per cento. Le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione, da parte della stazione appaltante del certificato di regolare esecuzione o di

verifica di conformità, previo rilascio del D.U.R.C.

Il codice univoco di fatturazione elettronica è: UF7UUN

Articolo 4 – Termine per l’inizio e l’ultimazione dei lavori.

I lavori avranno inizio con la data del verbale di consegna.

Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nel presente appalto è fissato in giorni 120 consecutivi e continui decorrenti dalla data del verbale di consegna.

Articolo 5 – Penale per ritardi

Nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per l’ultimazione dei lavori, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo viene applicata una penale pari all’uno per mille dell’importo contrattuale. La misura complessiva della penale non può superare il 10% dell’importo del contratto, pena la facoltà, per la stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell’appaltatore.

La penale trova applicazione anche nelle fattispecie degli articoli 1.3.4 dell’allegato disciplinare descrittivo e 01.39 dello Schema di Accordo Quadro e Capitolato Speciale Appalto.

Articolo 6 – Oneri a carico dell’appaltatore

Sono a carico dell’Appaltatore tutti gli oneri già previsti dallo Schema di Accordo Quadro e Capitolato Speciale Appalto e dal presente atto, oltre a quelli a lui imposti dalla legge.

Articolo 7 – Ritardo nei pagamenti

In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi agli acconti, rispetto ai termini previsti nello Schema di Accordo Quadro e Capitolato Speciale Appalto, spettano all’Appaltatore gli interessi, legali e moratori, nella misura e con le modalità e i termini di legge.

Trascorsi i termini di cui sopra o, nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, l'appaltatore ha facoltà di agire ai sensi dell'art. 1460 del codice civile.

Articolo 8 – Risoluzione e recesso del contratto

Per la risoluzione e il recesso trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli 122 e 123 del D.Lgs. 36/2023.

La Provincia procederà alla risoluzione del contratto nei casi e con le modalità previste all'art. 01.30 dello nello Schema di Accordo Quadro e Capitolato Speciale Appalto.

Articolo 9 - Controversie

Tutte le controversie relative derivanti dall'esecuzione del presente contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario di cui all'art. 210 del D.Lgs. 36/2023, saranno devolute alla competenza in via esclusiva del Foro di Vercelli.

In particolare, per le controversie alle quali seguano iscrizioni di riserve sui documenti contabili da parte della ditta aggiudicataria, le quali comportino un aumento della spesa in misura compresa tra il minimo del 5% e il massimo del 15% dell'importo contrattuale, potranno trovare applicazione le norme dell'art. 210 del D.Lgs 36/2023 per l'attivazione delle procedure di accordo bonario.

E' esclusa la clausola arbitrale.

Articolo 10 – Cauzione definitiva.

L'appaltatore, a garanzia, degli impegni assunti con l'Accordo Quadro, ha costituito, ai sensi dell'art. 53, c. 4 del D.Lgs. 36/2023, cauzione definitiva dell'importo di euro 36.650,00, mediante polizza fideiussoria n.

1670.00.27.2799938103, emessa da SACE BT S.p.A.. – agenzia di Biella in data 27/08/2026.

Tale somma resterà vincolata a garanzia degli obblighi contrattuali e non verrà restituita fino a che tali obblighi non siano stati integralmente ed esattamente adempiuti.

Ai sensi dell'art. 117, comma 7 del D.Lgs. 36/2023, la stessa prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta dell'Amministrazione Aggiudicatrice e la rinuncia all'eccezione dell'art. 1957, comma 2 del codice civile.

L'appaltatore dovrà integrare la cauzione medesima qualora la Provincia, durante l'esecuzione del contratto, abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale. L'appaltatore si impegna a rinnovare la presente polizza sino alla scadenza del presente contratto. A tale scopo si impegna a trasmettere, ad ogni rinnovo, quietanza di pagamento.

L'appaltatore assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando la Provincia da ogni responsabilità al riguardo.

La gestione dei lavori, pertanto, si intende esercitata a completo rischio e pericolo dell'affidataria e sotto la sua esclusiva responsabilità. In ogni caso l'impresa appaltatrice sarà chiamata a risarcire il danno nella sua interezza, sia qualora lo stesso dovesse superare il limite massimale, sia qualora l'indennizzo della Compagnia fosse gravato da franchigie e/o scoperti tali per cui il terzo danneggiato non dovesse essere completamente tacitato, sia qualora il danno

fosse escluso dalle condizioni di polizza dell'impresa. Tutti gli obblighi dell'affidataria, non cesseranno con il termine del contratto, se non con il definitivo esaurimento di ogni spettanza, diretta o riflessa, dovuta al personale stesso.

L'appaltatore, ai sensi dell'art. 117, comma 10 del D.Lgs. 36/2023, almeno dieci giorni prima della consegna lavori, consegnerà alla Provincia di Vercelli polizza di copertura assicurativa per danni di esecuzione per euro 894.260,00, e con massimale di euro 600.000,00 per responsabilità civile verso terzi,

Articolo 11 – Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza.

Ai sensi dell'art. 11, comma 2 del D.Lgs. 36/2023 il CCNL applicabile al personale dipendente impiegato nell'appalto è il CCNL F012 Edilizia e Industria.

L'appaltatore e i soggetti di cui all'art. 119, comma 7 del D.Lgs. 36/2023, sono obbligati ad applicare integralmente ai propri lavoratori dipendenti tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori ed agire, nei confronti degli stessi, nel rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalla legge e dai contratti.

L'appaltatore e i soggetti di cui all'art. 119, comma 7 del D.Lgs. 36/2023, sono altresì obbligati a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa.

Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo la Provincia di Vercelli effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore

dell'appaltatore per l'esecuzione dei lavori, nei modi, termini e misura di cui agli artt. 11, commi 5 e 6, e 119, comma 8 del D.Lgs. 36/2023 e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fideiussoria.

Articolo 12 – Osservanza e attuazione dei Piani di Sicurezza.

L'appaltatore si obbliga durante l'esecuzione dei lavori oggetto del presente contratto, ad osservare tutte le disposizioni contenute nei Piani di sicurezza di cui al D.Lgs. 81/2008.

Il piano di sicurezza è stato approvato dall'Area Lavori Pubblici con determinazione dirigenziale n. 1153 del 14/08/2026.

L'appaltatore deve fornire tempestivamente al coordinatore della sicurezza nella fase esecutiva gli aggiornamenti del piano di sicurezza e del piano operativo di sicurezza, ogni volta che mutino le condizioni del cantiere ovvero i processi lavorativi utilizzati.

Le gravi e ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.

Articolo 13 – Cessione del contratto - Subappalto

Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, salvo quanto previsto dall'art. 120, comma 1, lettera d) del D.Lgs. 36/2023.

Ai sensi dell'art. 01.23 dello schema di Accordo Quadro, e nel rispetto dell'art. 119 del D.Lgs. 36/2023, l'appaltatore ha dichiarato di voler subappaltare le lavorazioni ricadenti nella categoria OG 3 nel limite del 49,99% e il 100% delle categorie scorporabili OS 10 e OS 11, lavorazioni per le quali dovrà ottenere, nel rispetto e alle condizioni previste dalla citata norma, esplicita

autorizzazione dalla Provincia di Vercelli.

La Stazione Appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei titolari di sub-contratti non costituenti subappalto, salvo quanto previsto dall'art. 119, comma 11, del D.Lgs. n. 36/2023.

Pertanto è fatto obbligo all'appaltatore di trasmettere, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento, le fatture quietanziate relative al pagamento del subappaltatore o cottimista. Qualora l'Appaltatore non trasmetta le fatture quietanziate del subappaltatore o cottimista, entro il predetto termine, la Provincia sospende il successivo pagamento a favore dell'Appaltatore.

Articolo 14 - Incarichi

Ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001, l'Appaltatore, sottoscrivendo il presente contratto, attesta di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver conferito incarichi ad ex dipendenti, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della Provincia di Vercelli nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

Articolo 15 – Codice di comportamento

L'appaltatore si obbliga al rispetto delle disposizioni contenute nel D.P.R. 62/2013 e nel codice di comportamento adottato da questo Ente con delibera n. 51 del 21/12/2018 del Consiglio Provinciale che vengono rese note mediante accesso on line all'indirizzo internet: <https://servizi.provincia.vercelli.it/L190/sezione/show/5995?sort=&search=&idSezione=1898&activePage=&>,

Articolo 16 – Normativa di rinvio

Per ogni altra precisazione non esplicitamente citata nel presente contratto, si

intendono espressamente richiamate le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia ed in particolare il D.Lgs. 36/2023, il Capitolato generale d'appalto e il regolamento 207/2010 nella parte ancora vigente.

Articolo 17 – Patto d'integrità

L'appaltatore dichiara di aver preso visione e rispettare il vigente Piano triennale di Prevenzione della corruzione e della Trasparenza e si obbliga al rispetto delle disposizioni contenute nel Patto di Integrità, adottato dal medesimo Piano e sottoscritto in data 27/02/2026.

Articolo 18 – Obblighi dell'appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

L'appaltatore è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge 136/2010 al fine di assicurare la piena tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto.

L'appaltatore si impegna a comunicare, entro sette giorni dalla loro accensione, gli estremi identificativi di conti correnti dedicati. Anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche e le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi ed ogni eventuale modifica dei dati trasmessi.

I pagamenti sono subordinati all'acquisizione da parte della Stazione appaltante del Documento Unico di Regolarità Contributiva.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative al presente appalto costituisce, ai sensi dell'art. 3, comma 9-bis della legge n. 136/2010, causa di risoluzione del contratto.

La Provincia, nella sua qualità di stazione appaltante, potrà verificare che nei contratti eventualmente sottoscritti con i subcontraenti della filiera delle

imprese a qualsiasi titolo interessate al presente appalto, sia inserita, a pena di nullità assoluta, la clausola con la quale ciascuno di essi assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010.

L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura –Ufficio Territoriale di Governo della Provincia di Vercelli della notizia dell'inadempimento della propria eventuale controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. I pagamenti del compenso spettante saranno corrisposti, previo nulla osta del Dirigente dell'Area Lavori Pubblici della Provincia di Vercelli all'appaltatore, subappaltatori e subcontraenti, entro 30 giorni dal ricevimento fattura, ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 231/2002, così come modificato ed integrato dal D.Lgs 192/2012 e fatto salvo quanto previsto dall'art. 125, comma 2, del D.lgs. 36/2023.

Il codice univoco di fatturazione elettronica è: UF7UUN

Articolo 19 Trattamento dati personali

I dati raccolti sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali” e ss mm e ii, del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione secondo quanto riportato nell'apposita scheda informativa reperibile al seguente link: <https://www.provincia.vercelli.it/it/privacy>

Articolo 20 - Spese e registrazione

Sono a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo e registro, della copia del

contratto e dei documenti e disegni di progetto, nonché i diritti di segreteria nelle misure di legge.

La liquidazione delle spese è fatta, in base alle tariffe vigenti, dal responsabile dell'ufficio contratti.

Del presente contratto, ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 131/1986, le parti richiedono la registrazione in misura fissa trattandosi di esecuzione di lavori assoggettati all'I.V.A.

L'imposta di bollo è assolta in modalità telematica mediante versamento di euro 120,00 ai sensi dell'articolo 18, comma 10 del D.Lgs. 36/2023.

Articolo 21 – Contratto in forma digitale

Le parti si danno reciprocamente atto che il presente contratto viene stipulato conformemente a quanto disposto dall'art. 18, comma 1 del D.Lgs. 36/2023 .

PROVINCIA DI VERCELLI codice fiscale 80005210028

Io sottoscritto dott. Fausto Pavia, Segretario Generale della Provincia di Vercelli, abilitato ad autenticare le scritture private di cui è parte la Provincia, ed essendo stata richiesta detta autentica, ai sensi dell'art. 97, comma 4, lett. c) del D.Lgs 267/2000, certifico che:

- Marco Acerbo ha sottoscritto il presente atto non in proprio ma in nome e per conto della Provincia di Vercelli, in qualità di Dirigente dell'Area Lavori Pubblici della Provincia di Vercelli (codice fiscale 80005210028), come previsto dall'art. 107 del D.Lgs. 267/2000 e in esecuzione del Decreto del Presidente n. 199 del 23/12/2025;

- Maurizio Cremonti, nato a Tortona (AL) il 13/02/1960, legale rappresentante della ditta ALLARA S.p.A., mandataria del raggruppamento temporaneo di

imprese, della cui identità personale io Segretario Generale sono certo, hanno alla mia presenza e vista, sottoscritto il presente atto mediante firma digitale ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. s) del D.Lgs. 82/2005, e facendomi le stesse espressa richiesta che il detto documento venga conservato in raccolta tra i miei.

Io Segretario Generale, presso la sede della Provincia di Vercelli, in data 08/09/2026 procedo all'autentica con firma digitale del presente atto in quanto il contenuto non è in contrasto con l'ordinamento giuridico.

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Fausto Pavia